Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 29 maggio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **211.**

Modifiche alle disposizioni per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 15 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dal seguente:

« La commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di sostituto avvocato dello Stato è composta da un vice avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente, da un sostituto avvocato generale dello Stato, da un magistrato della Corte di cassazione, designato dal primo presidente, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, designate dal presidente del Consiglio

nazionale forense, e da un professore ordinario di materie giuridiche dell'Università di Roma, designato dal rettore ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 16 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dal seguente:

« La commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di procuratore aggiunto dello Stato è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente, da due vice avvocati dello Stato, da un magistrato della Corte di appello di Roma, designato dal presidente, e da un avvocato designato dal presidente del Consiglio nazionale forense ».

Art. 3.

Fermo restando, per i concorsi per la nomina a sostituto avvocato dello Stato, il disposto dell'art. 21 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, nei concorsi per la nomina a procuratore aggiunto dello Stato si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

A ciascun candidato sono consegnate due buste di uguale colore, una grande, munita di un tagliando con numero progressivo, ed una piccola, contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero corrispondente a quello segnato sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato.

Il candidato, compiuto il proprio lavoro, senza apporre sottoscrizioni od altro contrassegno, lo inserisce nella busta grande, in minuta ed in copia, o soltanto in minuta se la copia non sia stata fatta. Sul cartoncino scrive il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita. Quindi, messo il cartoncino nella busta piccola, la suggella e la inserisce nella busta grande, che richiude e rimette al presidente della commissione o a chi, nel momento, ne fa le veci.

Il presidente o commissario, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello della tessera, appone la sua firma trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

Al termine della prova tutte le buste sono raccolte in uno o più pieghi suggellati dal presidente e firmati all'esterno da lui, da un altro membro della commissione e dal segretario.

Di tutto quanto avviene durante la prova il segretario stende processo verbale, sottoscritto dal presidente della commissione e da lui.

Art. 4.

Fermo restando, per i concorsi per la nomina a sostituto avvocato dello Stato, il disposto dell'art. 24 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, nei concorsi per la nomina a procuratore aggiunto dello Stato si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

Nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai candidati dal presidente all'inizio dell'ultima prova, la commissione, in seduta pubblica, constatata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti i lavori, raggruppa le buste aventi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande. Su questa viene apposto un numero progressivo, soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutti i lavori, avendo cura di rimescolare le buste prima di apporre il numero.

Tutte le buste, debitamente numerate, sono poi raccolte in uno o più pieghi suggellati dal presidente e firmati all'esterno da lui, da un altro membro della commissione e dal segretario.

Compiute le operazioni di cui sopra, la commissione è convocata nel termine di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.

Verificata l'integrità dei pieghi e delle singole buste, il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle buste contenenti i lavori il numero già segnato sulla busta grande.

Lo stesso numero viene, poi, trascritto, appena aperta la busta contenente il primo lavoro, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla bustina contenente il cartoncino di identificazione.

Esaminato il lavoro, il voto attribuito viene immediatamente annotato in calce, in tutte lettere, sottoscritto dal presidente e dal segretario e viene indicato nel processo verbale. La commissione procede all'esame ed alla valutazione, con le stesse modalità, del secondo e del terzo lavoro solo se, rispettivamente, al primo ed al secondo siano stati attribuiti non meno di sei punti.

Viene annullata la prova di coloro che abbiano firmato il lavoro o lo abbiano contrassegnato in qualunque modo. Viene, ugualmente, annullata la prova del candidato, ove la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da un altro lavoro, ovvero da qualche autore.

Se la revisione di tutti i lavori non si esaurisce nella stessa seduta, i lavori riveduti, racchiusi nelle rispettive buste insieme alle bustine contenenti i cartoncini di identificazione, ed i lavori da rivedere vengono riuniti in piego con le formalità prescritte dal quarto comma dell'art. 21.

Esaurita la revisione di tutti i lavori, si procede al riconoscimento dei nomi, mediante l'apertura delle bustine contenenti i cartoncini di identificazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1972

LEONE

ANDREOTTI — GONELLA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 27. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1972, n. 212.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Sono approvate, nell'unito testo, sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia, le modifiche al regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1972

LEONE

ANDREOTTI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 34. — CARUSO

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115.

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue:

« L'avviso di convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine e del relativo collegio dei revisori dei conti è inviato con lettera raccomandata dal presidente del Consiglio regionale o interregionale, almeno 15 giorni prima, a tutti gli iscritti negli elenchi dell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, del luogo, dei giorni e delle ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione, nonchè del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto. Nello stesso avviso il presidente provvede a fissare, per la eventuale votazione di ballottaggio di cui all'art. 6, quarto comma, della legge, una data che dovrà cadere in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione, nell'ipotesi che questa risulti valida a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge, e, nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione ».

Art. 2.

L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue:

« Per la elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei consigli regionali o interregionali, i consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, ove nei centri viciniori risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresì, essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni.

Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del consiglio interessato ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue:

« Il numero di ore fissato, per le operazioni di votazione, dall'art. 6, secondo comma, della legge può, ove il numero degli aventi diritto al voto lo riveli opportuno, essere suddiviso tra due giorni consecutivi e la relativa indicazione è contenuta nell'avviso di convocazione. Tanto nel primo che nel secondo giorno sono ammessi a votare gli elettori che, alla scadenza dell'orario, si trovino nella sala.

Dopo le votazioni del primo giorno, le urne contenenti le schede votate vengono sigillate ed, il giorno successivo, riaperte alla presenza di un notaio ».

Art. 4.

Dopo l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 20-*bis*: ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

« Il Consiglio nazionale, in relazione alla attività di cui alla lettera *b*) dell'art. 20 della legge:

a) riunisce i presidenti e i vice presidenti dei consigli regionali ed interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attività, anche al fine di promuovere l'istituzione della Scuola nazionale di giornalismo, alla quale sovraintende;

b) collabora, direttamente o di concerto con i consigli regionali o interregionali, con università, facoltà o scuole nazionali universitarie e non universitarie di giornalismo ai fini della organizzazione dei programmi e degli esami per la migliore formazione e specializzazione professionale dei giornalisti.

Il Consiglio nazionale, inoltre, per contribuire alla concordanza degli indirizzi giurisprudenziali e per la migliore tutela della categoria, cura il massimario delle proprie delibere e di quelle dei consigli regionali o interregionali e provvede annualmente alla pubblicazione, in un unico albo nazionale, dei singoli albi regionali o interregionali ».

Art. 20-*ter*: COMMISSIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

« Per l'esercizio delle funzioni cui è preposto, il Consiglio nazionale si avvale, in sede consultiva o referente, delle seguenti commissioni:

a) commissione giuridica, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni consultive competente — con riferimento all'attività di studio in funzione dei compiti di cui alla lettera *a*) dell'art. 20 della legge — sulle iniziative dirette alla tutela delle attribuzioni, della dignità e dell'esercizio della professione, alla salvaguardia della libertà di stampa ed alla determinazione degli onorari, diritti e relative tariffe;

b) commissione istruttoria per i ricorsi, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni istruttorie o referenti sui ricorsi avverso le delibere dei consigli degli Ordini di cui all'art. 20, lettera *d*), della legge;

c) commissione per le attività culturali e professionali, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni consultive per tutte le attività o iniziative intese a favorire la migliore qualificazione culturale e professionale del giornalista;

d) commissione amministrativa, composta da cinque consiglieri nazionali, con funzioni consultive per le questioni tecniche concernenti l'assetto patrimoniale e la gestione amministrativa del Consiglio nazionale.

Le commissioni durano in carica un anno e i loro componenti sono rieleggibili ».

Art. 5.

Fra il secondo ed il terzo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è inserito il seguente comma:

« Le elezioni per le varie cariche hanno luogo separatamente con votazione segreta ».

Art. 6.

All'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

« Il collegio dei revisori dei conti, all'atto dell'insediamento, elegge il proprio presidente. Il collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del comitato esecutivo ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dai seguenti commi:

« Il Consiglio provvede alla cancellazione dall'elenco speciale, sentito l'interessato, nel caso in cui vengano a cessare i requisiti di cui al primo comma, nonché in caso di decadenza della registrazione, a norma dell'art. 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di mutamento intervenuto nella natura della pubblicazione ovvero quando l'iscritto sia sostituito nella direzione responsabile della pubblicazione stessa.

Le cancellazioni per i motivi di cui al precedente comma sono comunicate dal Consiglio regionale o interregionale ai tribunali compresi nella propria circoscrizione, per gli adempimenti di competenza ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue:

« La prova orale consiste in una conversazione su argomenti di cultura generale che presentino carattere di attualità. In particolare è richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti e materie:

a) principi di diritto costituzionale;

b) nozioni di storia del ventesimo secolo;

c) problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra;

d) elementi di geopolitica;

e) il sindacalismo ieri ed oggi;

f) orientamenti della letteratura e dell'arte contemporanee;

g) storia del giornalismo ed ordinamento della professione;

h) fonti di informazione italiane e straniere (agenzie di stampa, giornali, etc.) e principali mezzi bibliografici di consultazione e ricerca;

i) i più importanti avvenimenti che hanno fornito materia ai giornali negli ultimi 12 mesi ».

Art. 9.

All'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono aggiunti i seguenti commi:

« La pratica giornalistica si effettua continuativamente ed attraverso un'effettiva attività nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall'art. 34 della legge.

Il praticantato può svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici quando la responsabilità della redazione distaccata sia affidata ad un redattore professionista.

Le modalità di svolgimento del praticantato, concordate ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalisti fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissate dal Consiglio nazionale.

Può essere ammesso a sostenere l'esame di idoneità professionale di cui all'art. 32 della legge il cittadino italiano che abbia svolto la pratica giornalistica presso pubblicazioni italiane edite all'estero o pubblicazioni estere aventi caratteristiche analoghe alle pubblicazioni previste dall'art. 34 della legge, e ciò anche se il praticantato sia stato svolto prima dell'acquisto della cittadinanza italiana ».

Art. 10.

L'ultimo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue:

« Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo, il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. E' fatta, comunque, salva — ove ne ricorrano gli estremi — l'azione disciplinare prevista dall'art. 48 della legge ».

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue:

« La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge, consiste nello svolgimento — a scelta del candidato — di una delle attività redazionali proprie del quotidiano, del servizio giornalistico radiofonico o televisivo, della agenzia di stampa o del periodico o nella predisposizione di uno schema di impaginazione, comprensivo di tutte le indicazioni per la realizzazione tipografica, di una parte di un quotidiano o di un periodico sulla base dei criteri indicati dalla commissione e del materiale dalla stessa fornito ».

L'ultimo comma del predetto art. 44 è modificato come segue:

« La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei principi dell'etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti all'esercizio della professione. In particolare è richiesta la conoscenza delle seguenti materie:

1) Elementi di storia del giornalismo;

2) Elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;

3) Tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;

4) Norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto di autore;

5) Etica professionale.

Lo svolgimento della prova orale può comprendere anche la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell'economia, del costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli argomenti prescelti, compendiati in un breve sommario, debbono esser comunicati dal candidato alla commissione almeno tre giorni prima della prova ».

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue:

« Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, provvede ad indire le due sessioni della prova di idoneità professionale che avranno luogo, rispettivamente, nei mesi di aprile e di ottobre fissando all'uopo, per ciascuna sessione, il giorno della prova scritta ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione ».

Art. 13.

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è inserito il seguente comma:

« La domanda di iscrizione deve contenere inoltre esplicita dichiarazione che, dal momento dell'avvenuta iscrizione, il professionista cesserà da ogni altra attività professionale o impiegatizia prima eventualmente svolta ».

Il secondo comma del predetto art. 55 è modificato come segue:

« Il Consiglio regionale o interregionale, previo accertamento degli altri requisiti previsti dall'art. 31, secondo comma, della legge, delibera, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'iscrizione nell'elenco dei professionisti con decorrenza dalla data del superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale ».

Art. 14.

All'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

« Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16 della legge, su domanda del ricorrente, proposta nel ricorso o in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato ».

All'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

« Le decisioni del Consiglio nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate davanti all'autorità giudiziaria ».

Art. 15.

L'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificato come segue:

« La seduta per la trattazione del ricorso, fissata dal presidente del Consiglio nazionale, ha luogo entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso stesso: a tal fine, tutti gli atti e documenti relativi al ricorso sono trasmessi tempestivamente alla commissione referente, la quale istruisce il ricorso e redige una relazione che comunica al presidente del Consiglio nazionale almeno cinque giorni prima della seduta fissata per la discussione.

La commissione, salva comunque la facoltà concessa al Consiglio medesimo dal terzo comma del successivo art. 63, può disporre indagini, acquisire nuovi elementi e richiedere le notizie che ritenga opportune ».

GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. **213**.

Autorizzazione all'Istituto universitario di architettura di Venezia ad acquistare un immobile.

N. 213. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto universitario di architettura di Venezia viene autorizzato ad acquistare lo immobile sito in Venezia, Sestiere S. Croce - Corte Dandolo, numeri civici dal 1952 al 1957, denominato Palazzo Tron descritto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Venezia alla zona censuaria 1 S. Croce, partita 3015, foglio II/3, mappale 1038, al prezzo di L. 360.000.000, ivi comprese 24 tele per un valore di L. 12.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 4. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. **214**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 214. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità. in ragione di 1/3. disposta dalla signora Ada Righini vedova Balzanelli, con testamento olografo del 28 dicembre 1967, depositato e pubblicato con verbale a rogito dott. Sergio Lodigiani, notaio in Mantova, in data 27 novembre 1969, n. 21962 di repertorio e n. 7367 di raccolta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 8. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. **215**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in S. Angelo Limosano.

N. 215. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in San Angelo Limosano (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 14. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. **216**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione « Pro Familia », con sede in Penne.

N. 216. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica e viene approvato lo statuto della fondazione di religione « Pro Familia », con sede in Penne (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 25. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. **217**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Maddalena, in Aviano.

N. 217. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Concordia-Pordenone in data 21 giugno 1971, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Maddalena, in Aviano (Pordenone).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 16. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. **218**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie dell'Assunzione di Maria Vergine e S. Giovanni Battista, nel comune di Poirino, e di S. Bernardo abate, nel comune di Isolabella.

N. 218. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto 16 giugno 1971 dell'ordinario diocesano di Torino, relativo alla separazione delle parrocchie della Assunzione di Maria Vergine e S. Giovanni Battista, in Torrevalgorrera del comune di Poirino (Torino), e di S. Bernardo abate, nel comune di Isolabella (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 24. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1972.

Nomina di un membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1971, con il quale il consigliere di Stato dott. Mario Santoni Rugiu venne nominato membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la nota n. 857/S.G. del 9 dicembre 1971, con la quale il presidente del Consiglio di Stato propone la nomina a membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del consigliere di Stato dott. Giovanni Paleologo, in sostituzione del dott. Mario Santoni Rugiu;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1972, il consigliere di Stato dott. Giovanni Paleologo è nominato membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del consigliere di Stato dottor Mario Santoni Rugiu, ed è collocato fuori del ruolo del personale della magistratura del Consiglio di Stato.

Al pagamento degli assegni spettanti al dott. Paleologo provvederà l'amministrazione di appartenenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1972

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1972
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 181

(7349)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1971.

Nomina di un membro della commissione consultiva per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1969, registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 129, concernente la nomina dei componenti della commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Vista la nota SAI/2371/4/3-5 in data 22 settembre 1971 con la quale l'Istituto nazionale della nutrizione comunica di designare quale proprio rappresentante, in seno alla commissione predetta, il dott. Agostino Rigi-Luperti, in sostituzione del prof. Sabato Visco, deceduto;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Agostino Rigi-Luperti è nominato membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, in sostituzione del prof. Sabato Visco.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1971

Il Ministro: ATTAGUILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1972
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 39

(7303)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di via della Nocetta, nel comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 febbraio 1967 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, via della Nocetta, sita nell'ambito del territorio comunale di Roma;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Roma;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè la fascia lungo via della Nocetta, nel comune di Roma, sita a sud della monumentale villa Doria Pamphili, ricca di alberature, specie pini, talora di notevole sviluppo, che contornano antichi casali e ville, costituisce non solo una singolare bellezza panoramica e paesaggistica, ma anche un complesso di notevole valore estetico e tradizionale;

Visto che esistono punti pubblici di visuale, che permettono di godere di tali quadri naturali;

Decreta:

La via della Nocetta sita nel territorio del comune di Roma ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal bivio di via Forte Bravetta-via della Nocetta, il limite del vincolo segue via della Nocetta, verso ovest, sino all'altezza del vertice nord della particella catastale 258 del foglio n. 442, prosegue lungo il confine nord-ovest delle particelle catastali 258 e 6 del foglio n. 442 sino ad incontrare il fosso della Nocetta, che segue sino all'intersecazione con via Silvestri; quindi il li-

mite del vincolo, percorrendo tale strada, perviene al vicolo Silvestri, all'altezza del vertice sud-ovest, della particella catastale 93, foglio n. 442, segue poi il confine sud delle particelle catastali 93 e 48, foglio n. 442 sino ad incontrare via Forte Bravetta, infine prosegue lungo questa strada fino al bivio via Forte Bravetta-via della Nocetta.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Oggi, 22 febbraio 1967, presso la soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza S. Ignazio 152, Roma, si è riunita la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) ROMA Via della Nocetta Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, propone a maggioranza, astenuto il rappresentante dei professionisti ed artisti e contrario il rappresentante degli industriali, di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del comune di Roma racchiusa entro la seguente delimitazione: partendo dal bivio via Forte Bravetta-via della Nocetta, il limite del vincolo segue via della Nocetta, verso ovest, sino all'altezza del vertice nord della particella catastale 258 del foglio n. 442, prosegue lungo il confine nord-ovest delle particelle catastali 258 e 6 del foglio n. 442 sino ad incontrare il fosso della Nocetta, che segue sino all'intersecazione con via Silvestri; quindi il limite del vincolo, percorrendo tale strada, perviene al vicolo Silvestri, all'altezza del vertice sud-ovest della particella catastale 93, foglio n. 442, segue poi il confine sud delle particelle catastali 93 e 48, foglio n. 442 sino ad incontrare via Forte Bravetta, infine prosegue lungo questa strada fino al bivio via Forte Bravetta-via della Nocetta.

(*Omissis*).

(7217)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e delle zone circostanti site nel comune di Orte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato e le zone circostanti il comune di Orte;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Orte;

Visto che l'opposizione presentata dal sindaco del comune di Orte, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo è da respingere;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'antico abitato di Orte, col suo complesso di case medioevali, la chiesa di S. Silvestro, la cattedrale, poste su un'altura che domina la piana del Tevere, costituisce un insieme avente notevole valore estetico e tradizionale. Visto altresì che tale complesso, le colline a sud dell'abitato fino al C.no D'Alberti ed al suggestivo colle S. Bernardino, formano un panorama pittoresco, mentre va rilevato che nell'abitato e nelle zone circostanti esistono punti di visuale che offrono la vista del Tevere, della piana ed a sud delle circostanti colline;

Decreta:

L'abitato e le zone circostanti site nel territorio del comune di Orte hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal cavalcavia ferroviario (km. 85 circa) sulla statale n. 315, il limite del vincolo segue verso nord-ovest il fosso S. Bernardino, che lambisce a sud il colle stesso, e va in direzione del C.no d'Alberti, indi dal fosso con una retta raggiunge il bivio della strada S. Marco con la strada comunale dei Lieviti, prosegue verso nord lungo la strada San Marco fino al ponte di Sasseta, di qui lungo la strada per Vasanello sino alla strada n. 204, l'attraversa e prosegue lungo l'inizio della comunale S. Masseo e, comprendendo la località Campo della Fiera, attraverso il fossatello a quota 65 giunge al Tevere, ne segue la sponda verso nord, est e sud-est dell'abitato fino al fosso Paranza, la risale verso nord sino alla confluenza del fosso S. Bernardino e lungo questo giunge alla statale n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Orte provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione

degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Viterbo

Oggi, 9 maggio 1967, nella sede dell'amministrazione provinciale di Viterbo, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, all'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato di Orte con le zone circostanti, racchiusi entro la seguente delimitazione: partendo dal cavalcavia ferroviario (km. 85 circa) sulla statale n. 315, il limite del vincolo segue verso nord-ovest il fosso S. Bernardino, che lambisce a sud il colle stesso, e va in direzione del C.no d'Alberti, indi dal fosso con una retta raggiunge il bivio della strada S. Marco con la strada comunale dei Lieviti, prosegue verso nord lungo la strada S. Marco fino al ponte di Sasseta, di qui lungo la strada per Vasanello sino alla strada n. 204, l'attraversa e prosegue lungo l'inizio della comunale S. Masseo e, comprendendo la località Campo della Fiera, attraverso il fossatello a quota 65 giunge al Tevere, ne segue la sponda verso nord, est e sud-est dell'abitato fino al fosso Paranza, lo risale verso nord sino alla confluenza del fosso San Bernardino e lungo questo giunge alla statale n. 315.

(*Omissis*).

(7215)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Lonato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 giugno 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei Cappuccini nel comune di Lonato;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lonato;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da alcuni abitanti della frazione Barcuzzi, compresa nella zona sottoposta a vincolo, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è caratterizzata da insediamenti caratteristici come il complesso dei Cappuccini collocato ad est nel punto più alto e il complesso del castello di Drugolo, insediamenti che rappresentano episodi di spontanea fusione fra la natura e l'opera dell'uomo e perchè soprattutto è caratterizzata da un forte degradare verso ovest dei terreni coperti da magnifici boschi con essenze pregiate, cipressi e lecci, alternati a prati e ampie colture a vigneti, contornati da filari di alberi, la zona, inoltre, è godibile quale quadro naturale dai punti di vista delle strade pubbliche comprese nella zona stessa;

Decreta:

La zona dei Cappuccini sita nel territorio del comune di Lonato ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord dal bordo settentrionale della strada provinciale n. 4 da Bedizzole a Padenghe, nel tratto Croce dei Vignali Morti della Selva e fino al confine del comune di Padenghe; ad est dal confine con il comune di Padenghe fino a cascina Pluda, per continuare lungo il bordo orientale della strada provinciale n. 25 fino a Barcussi di Sotto; a sud dal bordo meridionale della strada fra Barcussi di Sotto e Sedena; ad ovest dal bordo occidentale della strada provinciale n. 78 da Sedena a Carzago, nel tratto fra Sedena e Croce dei Vignali.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Lonato provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

L'anno 1970 il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 10, nella sala dell'amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita a sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

LONATO *Vincolo della zona dei Cappuccini.*

Il presidente della commissione, alla presenza del sindaco di Lonato sig. Napoleone Salaorni, propone di assoggettare al vincolo di cui all'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche, un tratto del territorio del comune di Lonato così delimitato:

a nord dal bordo settentrionale della strada provinciale n. 4 da Bedizzole a Padenghe, nel tratto Croce dei Vignali Morti della Selva e fino al confine del comune di Padenghe; a est dal confine con il comune di Padenghe fino a cascina Pluda, per continuare lungo il bordo orientale della strada provinciale n. 25 fino a Barcussi di Sotto; a sud dal bordo meridionale della strada fra Barcussi di Sotto e Sedena; a ovest dal bordo occidentale della strada provinciale n. 78 da Sedena a Carzago, nel tratto fra Sedena e Croce dei Vignali.

La commissione delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul tratto del territorio del comune di Lonato, come sopra delimitato.

(*Omissis*).

(7216)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Declassificazione dalle provinciali di alcuni tratti di strada in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 388/35 del 12 ottobre 1970, con il quale l'amministrazione provinciale di Cremona ha deliberato di chiedere la declassificazione a comunale dei seguenti tratti di strade provinciali:

A) *Comune di Crema*:

1) strada provinciale n. 2 « Crema-Vailate » dal km. 0+800 al km. 1+510;

2) strada provinciale n. 19 « Crema-Capralba » dal km. 0+000 al km. 0+235;

3) strada provinciale n. 23 « Crema-Salvirola » dal km. 0+000 al km. 1+240;

4) strada provinciale n. 37 « Crema-Casaletto Ceredano » dal km. 0+000 al km. 0+740;

5) strada provinciale n. 43 « Crema-Credera » dal km. 0+000 al km. 0+445.

B) *Comune di Cremona*:

1) strada provinciale n. 50 « Cremona-Porto Polesine » dal km. 0+000 al km. 0+100;

2) strada provinciale n. 83 « di Persico » dal chilometro 0+000 al km. 0+414;

3) strada provinciale n. 85 « Bassa di Casalmaggiore » dal km. 0+000 al km. 2+535;

Visto il voto 18 gennaio 1972, n. 2013/71, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto che i tratti di strada facenti parte delle strade provinciali suindicate possono essere declassificati comunali avendo i requisiti previsti dall'art. 7 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, i tratti di strada di cui alle premesse cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono classificati comunali, entrando a far parte dell'elenco delle strade dei comuni di Crema e Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7343)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1972.

Nomina del direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 4 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, sull'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 80 del regolamento organico del personale del predetto ente, approvato con il proprio decreto 21 maggio 1963;

Vista la delibera n. 14 in data 21 aprile 1972, con la quale il commissario straordinario dell'ente medesimo, avv. Filippo Lupis, nominato a tale carica con il proprio decreto 13 aprile 1972, avvalendosi dei poteri conferitigli con il decreto medesimo ha ravvisato la necessità di coprire il posto di direttore generale dell'ente, vacante dal 1° aprile 1970, ed ha a tal fine designato, in conformità al sopra menzionato art. 80 del regolamento organico del personale, l'avv. Luca Selli Gamberi;

Ritenuto di provvedere alla nomina del direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo in conformità alla suindicata designazione;

Decreta:

L'avv. Luca Selli Gamberi è nominato direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7301)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1972.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni a scadenza e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni La Piemontese vita, con sede legale in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Piemontese vita, con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni a scadenza e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita, le opzioni a scadenza e le condizioni di polizza qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni La Piemontese vita, con sede legale in Torino;

Tariffa 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa 7, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 8-8N, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 20, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa 28, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa 60 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare alle forme miste o tipo miste, per garantire l'esonero dal pagamento dei premi in caso d'invalidità totale e permanente;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare alle forme miste o tipo miste, per garantire la corresponsione di una rendita temporanea, in caso di invalidità totale e permanente;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o tipo miste in una somma ridotta pagabile immediatamente ed in una assicurazione a vita intera per il capitale originario;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o tipo miste, in un'assicurazione per il caso di morte a vita intera;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o tipo miste in una rendita vitalizia immediata;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o tipo miste in una rendita immediata su due teste, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni senza visita medica;

Condizioni particolari di polizza per l'esenzione dal pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita in caso di invalidità totale e permanente.

Roma, addì 15 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7369)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di accessori per macchine tessili operanti in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di accessori per macchine tessili operanti in provincia di Vicenza, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 febbraio 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di accessori per macchine tessili operanti in provincia di Vicenza, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7587)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Funzionamento del casellario giudiziale di Ancona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2 e 3, 1° cpv., 22 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale;

Decreta:

A decorrere dal 29 maggio 1972, il casellario giudiziale di Ancona, essendo stato posto in condizioni di agibilità, riprende le sue normali funzioni e pertanto il casellario giudiziale centrale cessa di farne le veci.

Dalla predetta data gli uffici giudiziari devono nuovamente trasmettere al casellario di Ancona tutte le schede di sua competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro: GONELLA

(7754)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Sergio Midulla, nato a Napoli il 7 luglio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 27 febbraio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli

(7373)

Il dott. Giuseppe Giudice, nato a Cosenza il 1° agosto 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 19 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(7374)

Il dott. Marco Aurelio Grandi, nato a Milano il 30 luglio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 6 febbraio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(7375)

Il dott. Andrea de Matteis, nato a Napoli l'8 dicembre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 17 giugno 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(7376)

Il dott. Attilio Franciosi, nato a Caprino Bergamasco (Bergamo) l'8 gennaio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 10 marzo 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(7377)

La dott.ssa Teresa Bignante, nata a Canale d'Alba (Cuneo) il 24 marzo 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Torino in data 17 maggio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(7378)

Il dott. Roberto Cremonini, nato a Bologna il 16 gennaio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 29 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(7379)

Il dott. Felice Trupiano, nato a Cinisi (Palermo) il 14 aprile 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 20 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(7380)

Il dott. Antonio D'Avanzo, nato ad Avella (Avellino) il 1° aprile 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 19 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(7381)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1972, registro n. 18, Pubblica istruzione, foglio n. 349, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 15 settembre 1965, dal prof. Giuseppe Calogero avverso il trasferimento alla presidenza del liceo-ginnasio « La Farina » di Messina del prof. Domenico Di Giorgio.

(7437)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Frisia »

Con decreto n. 1266 del 15 maggio 1972 la società Fonti acque minerali S.p.a., con sede in Milano, via Serbelloni, 1 e stabilimento di produzione in Piuro, provincia di Sondrio, è autorizzata a continuare la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Frisia » di cui al decreto ministeriale n. 724 del 23 maggio 1960.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e della medesima capacità di quelli autorizzati con il suddetto decreto ministeriale n. 724. Le etichette, che contrassegneranno tali recipienti, saranno uguali per formato, colori e caratteri a quelle autorizzate con il citato decreto, avranno le dimensioni rispettivamente di cm. 19,5 × cm. 9,7 per le bottiglie da due litri e da un litro, di cm. 19,5 × cm. 9,2 per quelle da mezzo litro e di cm. 17 × cm. 8 per quelle da un quarto di litro, e riporteranno le stesse diciture che figurano sulle etichette di cui al decreto ministeriale n. 724, salvo l'aggiunta dell'indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata, nella parte inferiore del riquadro centrale, la modifica della ragione sociale da « Birrificio Spluga S.A. Chiavenna (Sondrio) » in « Fonti acque minerali S.p.a. Piuro (Sondrio) » in fondo allo stesso riquadro centrale, nonchè l'aggiornamento del giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 8 aprile 1972 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia e riportato nella parte alta del riquadro laterale destro. In fondo al medesimo riquadro destro saranno riportati gli estremi delle autorizzazioni.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 724 del 23 maggio 1960.

(7395)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Rocciaviva »

Con decreto n. 1270 del 15 maggio 1972 la società per azioni Metzger S.P.A.M., con sede in Torino, via Principessa Clotilde, 1 e domicilio presso lo stabilimento Fonti S. Bernardo di Garessio, provincia di Cuneo, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Rocciaviva », di cui al decreto ministeriale n. 1076 del 20 febbraio 1970, anche in recipienti di vetro della capacità di circa un litro e mezzo.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette conformi a quelle autorizzate, per le bottiglie da un litro, con il citato decreto n. 1076 del 20 febbraio 1970.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto n. 1076.

(7399)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « S. Bernardo »

Con decreto n. 1269 del 15 maggio 1972 la società per azioni Metzger S.P.A.M., con sede in Torino, via Principessa Clotilde, n. 1, e domicilio presso lo stabilimento Fonti S. Bernardo di Garessio (Cuneo) è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « S. Bernardo », di cui al decreto ministeriale n. 887 del 14 gennaio 1967, anche in recipienti di vetro della capacità di circa un litro e mezzo.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette conformi a quelle autorizzate, per le bottiglie da un litro, con il citato decreto n. 887 del 14 gennaio 1967.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto n. 887.

(7398)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sessantadue società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 maggio 1972 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) di consumo « Federazione lombarda dei circoli lavoratori », con sede in Milano, costituita per rogito Ruggeri in data 6 novembre 1948, rep. 1283/197;

2) edilizia « Domus Apta », con sede in Milano, costituita per rogito Piccaluga in data 13 febbraio 1951, rep. 26711;

3) di trasporto « Aldo Lambrocchi », con sede in Milano, costituita per rogito Jaffei in data 30 giugno 1945, rep. 32839;

4) edilizia « A.C.L.I. Aporti P.T », con sede in Milano, costituita per rogito Marinelli in data 25 settembre 1962, repertorio 4737;

5) edilizia « Coedaus », con sede in Milano, costituita per rogito Fabi in data 7 maggio 1963, rep. 331;

6) edilizia « Dipendenti SAFAR », con sede in Milano, costituita per rogito Guasti in data 3 agosto 1948, rep. 25022;

7) di produzione e lavoro « Operai per costruzioni edili », con sede in Milano, costituita per rogito Moretti in data 20 gennaio 1946, rep. 10223/3322;

8) edilizia « Acli-Alfa », con sede in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 26 ottobre 1962, rep. 13315;

9) di consumo « Frenco Rovida », con sede in Milano, costituita per rogito Moretti in data 12 novembre 1946, repertorio 11809/3863;

10) edilizia « Cesare Cantù », con sede in Milano, costituita per rogito Sciarrone in data 13 marzo 1962, rep. 3193;

11) edilizia « Clizia », con sede in Milano, costituita per rogito Masini in data 29 aprile 1958, rep. 3219;

12) mista « Cooperativa unione lavoratori », con sede in Milano, costituita per rogito Caligaris in data 2 maggio 1951;

13) mista « Mercato rionale coperato municipale Porta Garibaldi », con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 6 febbraio 1946, rep. 59500;

14) edilizia « Sorriso e concordia », con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 31 gennaio 1963, rep. 389716;

15) di trasporto « La Veloce », con sede in Milano, costituita per rogito Rivani in data 30 giugno 1960, rep. 313416/13606;

16) di produzione e lavoro « O.P. Oltre Po », con sede in Milano, costituita per rogito Rivani in data 15 giugno 1950, rep. 5670/952;

17) edilizia « Alba Celere », con sede in Milano, costituita per rogito Bassani in data 24 gennaio 1959, rep. 1967;

18) di trasporto « La Veloce », con sede in Cormano (Milano), costituita per rogito Roncoroni in data 23 novembre 1945, rep. 7177;

19) di consumo « Fra i lavoratori dei comuni di Corte Palasio, Crespiatica, Abbadia Cerreto », con sede in Corte Palasio (Milano), costituita per rogito Pignatti in data 15 aprile 1945, rep. 18227;

20) edilizia « C.I.S. Cooperativa impiegati statali », con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito Clerici in data 17 maggio 1949, rep. 18227;

21) « Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della Bassa cremonese mantovana », con sede in Cremona, costituita per rogito Grossi in data 9 gennaio 1953, rep. 5072/1527;

22) agricola caseificio di Capergnanica (Cremona), costituita per rogito Calleri Gamondi in data 27 giugno 1941, repertorio 2771/2335;

23) di consumo e lavoro di Torlino, con sede in Torlino (Cremona), costituita per rogito Donati in data 17 febbraio 1920, rep. 13023;

24) edilizia « Dipendenti ditta S. Scalori e C. », con sede in Mantova, costituita per rogito Bagnoli in data 30 gennaio 1964, rep. 7808;

25) di trasporto « C.E.A. - Cooperativa esercenti autotrasporti », con sede in Mantova, costituita per rogito Finadri in data 13 aprile 1946, rep. 4975;

26) edilizia « Centauro case », con sede in Mantova, costituita per rogito Finadri in data 25 settembre 1954, rep. 15368;

27) di consumo per i servizi sociali dei lavoratori, con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 10 giugno 1963, rep. 20163;

28) di produzione e lavoro « Meccanografi-radioriparatori e costruzioni Walter Ghidini », con sede in Mantova, costituita per rogito Antonioli in data 10 febbraio 1946, rep. 6262/3258;

29) di consumo « C.R.A.M. Cooperative riunite approvvigionamento Mantova », con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 16 luglio 1945, rep. 164;

30) di produzione e lavoro « Adriatica », con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 6 settembre 1947, rep. 1228;

31) edilizia « Casa nostra », con sede in Casalmoro (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 2 maggio 1962, rep. 27177;

32) agricola « Latteria S. Biagio », con sede in Guidizzolo (Mantova), costituita per rogito Bagnoli in data 10 giugno 1967, rep. 10159;

33) di produzione e lavoro « Fra terrazzieri », con sede in Motteggiana (Mantova), costituita per rogito Carpi in data 15 aprile 1931, rep. 2516;

34) agricola di lavoro « Piovese », con sede in Pieve di Coriano (Mantova), costituita per rogito Manetto in data 30 gennaio 1961, rep. 9502;

35) « Autotrasporti fra partigiani e reduci villimpentesi », con sede in Villimpenta (Mantova), costituita per rogito Carbonieri Vasco in data 6 settembre 1945, rep. 17877;

36) edilizia « La Ticinese », con sede in Bereguardo (Pavia), costituita per rogito Sgandurra in data 5 maggio 1962, repertorio 18014;

37) edilizia « la libertà », con sede in Corteolona (Pavia), costituita per rogito Di Giorgi in data 19 aprile 1962, rep. 22802;

38) edilizia « Villa verde », con sede in Dorno (Pavia), costituita per rogito Sgandurra in data 5 aprile 1963, rep. 24048;

39) edilizia « Nuova casa », con sede in Genzone (Pavia), costituita per rogito Di Giorgi in data 18 maggio 1962, rep. 23852;

40) edilizia « Rinascita », con sede in Sant'Angelo in Lomellina (Pavia), costituita per rogito Sgandurra in data 29 maggio 1962, rep. 18074;

41) edilizia « La casa » con sede in Torrevecchia Pia (Pavia), costituita per rogito Di Giorgi in data 20 dicembre 1961, repertorio 19567;

42) edilizia « Primavera », con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito Sgandurra in data 21 aprile 1964, rep. 31792;

43) edilizia « Progresso », con sede in Zinasco Vecchio (Pavia), costituita per rogito Di Giorgi in data 22 dicembre 1961, rep. 19622;

44) edilizia « Case lavoratori dipendenti Finzoo », con sede in Varese, costituita per rogito Rossi in data 27 novembre 1963, rep. 42481;

45) edilizia « Case ACLI », con sede in Arcisate (Varese), costituita per rogito Bartoluzzi in data 23 marzo 1963, repertorio 4779/1782;

46) di produzione e lavoro « Aurora », con sede in Napoli, costituita per rogito Piccinni in data 21 dicembre 1958, repertorio 24993;

47) edilizia « Nidum », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 24 novembre 1949, rep. 7390;

48) di produzione e lavoro « S.O.L.E.M. Società operai lavoratori edili meccanici », con sede in Napoli, costituita per rogito Passari in data 6 novembre 1946;

49) edilizia « Monti Alburni », con sede in Napoli, costituita per rogito Prattico in data 1° settembre 1962, rep. 4657;

50) edilizia « Antonella », con sede in Napoli, costituita per rogito Transo in data 15 dicembre 1965, rep. 29214;

51) di produzione e lavoro edile « Maria SS. Assunta e Immacolata », con sede in Napoli, costituita per rogito Graziano in data 9 aprile 1956, n. 6060;

52) edilizia « Stella Polare », con sede in Piano di Sorrento (Napoli), costituita per rogito Zurlo in data 27 ottobre 1963, rep. 108424;

53) edilizia « Parco Domitiana », con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Ciampolillo in data 6 settembre 1963, rep. 43562;

54) edilizia « Sole », con sede in Vico Equense (Napoli), costituita per rogito Oliviere in data 3 febbraio 1963; repertorio 54802;

55) edilizia « Vigor », con sede in Avellino, costituita per rogito Sessa in data 29 aprile 1953, rep. 6890/3244/125;

56) edilizia « Casa civile braccianti », con sede in Calitri (Avellino), costituita per rogito Cestone in data 17 luglio 1962, rep. 5447;

57) agricola « Stella verde Montorese », con sede in Montoro Inferiore Frati Preturo (Avellino), costituita per rogito Giannitti in data 11 novembre 1963, rep. 17686;

58) edilizia « Internazionale », con sede in Monteforte Irpino (Avellino), costituita per rogito Capasso in data 2 marzo 1964, rep. 3900;

59) agricola « Fontigliano », con sede in Nusco (Avellino), costituita per rogito Albano in data 21 maggio 1967, rep. 6858;

60) agricola « Acquara », con sede in S. Angelo dei Lombardi contrada S. Pietro Pori (Avellino), costituita per rogito Albano in data 27 aprile 1968, rep. 7954;

61) agricola « Progresso », con sede in S. Martino V.C. (Avellino), costituita per rogito Giordano in data 17 aprile 1967, rep. 31623;

62) edilizia « Maiori casa mia », con sede in Maiori (Salerno), costituita per rogito Sisto in data 2 ottobre 1963, repertorio 2653.

(7289)

Scioglimento di quarantuno società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 maggio 1972 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) ed. « Cooperativa edile costruzioni appartamenti economici C.E.C.A.E. », con sede in Matera, costituita per rogito Lo Nigro in data 9 maggio 1958, rep. 14251;

2) di produzione e lavoro « L.I.F.A.S. Lavoratori idraulici forestali, agrari, stradali », con sede in Grassano (Matera), costituita per rogito Mari in data 1° giugno 1967, rep. 3337;

3) « Libertas », con sede in Miglionico (Matera), costituita per rogito Lo Nigro in data 13 febbraio 1965, n. 37991;

4) edificatrice « Taurinense », con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 1° febbraio 1963, rep. 15904;

5) ed. « Orfea », con sede in Torino, costituita per rogito Tiranty in data 23 settembre 1963, rep. 5992/1134;

6) ed. « Mirafiore-Torino », con sede in Torino, costituita per rogito Vicario in data 29 settembre 1963, rep. 56463;

7) edificatrice « La Speranza », con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 3 dicembre 1962, rep. 15283;

8) ed. « Fortuna, fra impiegati FIAT Divisione Materferro », con sede in Torino, costituita per rogito Prevete in data 2 ottobre 1963, rep. 78911;

9) edificatrice « Garibaldi-Torino », con sede in Torino, costituita per rogito Vicario in data 28 settembre 1963, repertorio 56461;

10) edificatrice « Labor Valentina », con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 4 luglio 1963, rep. 16704;

11) edificatrice « Gloria 1° », con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 30 maggio 1963, rep. 16527;

12) edificatrice « La Telefonica », con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 25 marzo 1964, rep. 21389;

13) « Edificatrice Italia », con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 12 gennaio 1963, rep. 15618;

14) ed. « Domus Spei Seconda », con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 15 settembre 1963, repertorio 11902/1267;

15) ed. « Volontà », con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 15 dicembre 1962, rep. 15365;

16) edificatrice « Viberti n. 1 », con sede in Torino, costituita per rogito Castelli in data 21 marzo 1963, rep. 114643;

17) « Edificatrice R.I.V. Nizza 3ª », con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 17 gennaio 1963, rep. 15751;

18) ed. « Pamela », con sede in Torino, costituita per rogito Peraglie in data 18 dicembre 1958, rep. 16541;

19) ed. « Villa Sorriso », con sede in Torino, costituita per rogito Gardini in data 23 settembre 1963, rep. 17338/1692;

20) « Edificatrice O.A.P.C.C. Organizzatori associati Pino Caserta Cianci », con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 2 agosto 1963, rep. 17107;

21) ed. « Prumula Domus », con sede in Torino, costituita per rogito Peraglie in data 1° dicembre 1958, rep. 16491;

22) ed. « S. Federico Stampa », con sede in Torino, costituita per rogito Bourlot in data 15 febbraio 1963, rep. 32991;

23) « Edificatrice Toro Rampante », con sede in Torino, costituita per rogito Vicario in data 28 settembre 1963, repertorio 56460;

24) « Edificatrice La Splendita Torino », con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 5 agosto 1963, repertorio 17132;

25) « Edificatrice Edilceltic », con sede in Torino, costituita per rogito Castelli in data 18 marzo 1963, rep. 114388;

26) « Edificatrice Marsala », con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 22 gennaio 1963, rep. 15812;

27) « Edificatrice Potenza », con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 23 febbraio 1963, rep. 16024;

28) edificatrice « Monregalese », con sede in Torino, costituita per rogito Vicario in data 27 settembre 1963, rep. 56425;

29) edificatrice « Nuova Primavera », con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 31 gennaio 1963, rep. 15876;

30) edificatrice « A.T.M. Lomellina », con sede in Torino, costituita per rogito Castelli in data 1° marzo 1963, rep. 113744;

31) edificatrice « Postelegrafonici personale viaggiante », con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 13 maggio 1963, rep. 16440;

32) edificatrice « Lavoratori R.I.V. Nizza 1ª », con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 14 dicembre 1962, rep. 15355;

33) ed. « Edificatrice Danilo 1° », con sede in Collegno (Torino), costituita per rogito Pavese in data 3 giugno 1963, rep. 16549;

34) ed. « Edificatrice Estate », con sede in Collegno Borgata Leumann (Torino), costituita per rogito Pavese in data 26 febbraio 1963, rep. 16036;

35) ed. « Edificatrice Aeritalia », con sede in Collegno (Torino), costituita per rogito Pavese in data 17 maggio 1963, rep. 16468;

36) ed. « Edificatrice la Gioiosa », con sede in Grugliasco (Torino), costituita per rogito Pavese in data 1° giugno 1963, rep. 16540;

37) ed. « Barletta », con sede in Venaria Reale (Torino), costituita per rogito Carones in data 16 settembre 1963, repertorio 170745;

38) ed. « Floriana », con sede in Canelli (Asti), costituita per rogito Parone in data 3 agosto 1964, rep. 9758/3531;

39) ed. « Odette », con sede in Canelli (Asti), costituita per rogito Parone in data 31 luglio 1964, rep. 9750/3527;

40) ed. « Bibiana », con sede in Canelli (Asti), costituita per rogito Parone in data 31 luglio 1964, rep. 9752/3528;

41) di produzione e lavoro « La Livornese abbattitori e sezionatori piante », con sede in Livorno Ferraris (Vercelli), costituita per rogito Caselli in data 9 gennaio 1958, rep. 7587.

(7290)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di geriatria, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Abrami Ferruccio	Firenze 7 dicembre 1921					si		
2. Agostini Ubaldo	Cesena - 7 aprile 1935	si						
3. Agrati Eugenio	Nerviano - 21 maggio 1935	si						
4. Arca Mario	Bultei 11 marzo 1919	si						
5. Azzini Carlo Ferruccio	Verona - 7 maggio 1934						si	
6. Bagozzi Bruno	Novi di Modena 17 agosto 1921			si				
7. Baldoni Elio	Chiaravalle 9 ottobre 1921			si				
8. Baratta Pier Francesco	Sestri Levante 29 ottobre 1921					si		
9. Barbagallo Giuseppe	Catania 5 febbraio 1923	si						
10. Baronchelli Alessio	Calvisano 17 luglio 1921					si		
11. Beccaceci Gabriele	Recanati 22 giugno 1924	si						
12. Belvedere Pierluigi	Bologna 14 agosto 1916					si		
13. Beni Danilo	Arezzo 22 luglio 1926					si		
14. Bergamini Alberto	S. Felice sul Panaro 1° ottobre 1927					si		
15. Bernardi Vittorio	La Spezia 21 settembre 1915	si						
16. Bertola Giuseppe	Silvano d'Orba 18 febbraio 1925		si					
17. Bertoni Luigi	Verona 19 gennaio 1925		si					
18. Bertulla Antonio	Genova 28 dicembre 1928					si		
19. Bizzi Bruno	Milano 19 giugno 1927						si	
20. Bonanno Salvatore	Regalbuto 13 ottobre 1915			si				
21. Bonera Ernesto Paolo	Collebeato, 10 agosto 1929	si						
22. Bovo Guerrino	Padova 30 maggio 1917			si				
23. Borgatti Enrico	Cento - 1° gennaio 1933	si						
24. Bozza Gianfranco	Firenze 7 giugno 1923					si		
25. Bronzini Arturo	Milano 29 aprile 1916					si		
26. Bruno Giancarlo	Torino 2 agosto 1933					si		
27. Caini Bruno	Genova 24 novembre 1928					si		
28. Calabrese Luciano	Parma 24 dicembre 1924					si		
29. Camanni Franco	Bernezzo 23 agosto 1930					si		
30. Campanini William	Parma 8 novembre 1931					si		
31. Cardini Giorgio	Omegna 18 gennaio 1933						si	
32. Carelli Edoardo	Torre Ruggero - 26 marzo 1931					si		
33. Carnovale Mario	Nicastro - 21 giugno 1929						si	
34. Cascone Antonio	Castellammare di Stabia 29 aprile 1927	si						
35. Cassi Edmondo	Parma 21 giugno 1928					si		
36. Cattaneo Cesare	Oleggio 15 giugno 1928					si		
37. Caucino Luciano	Reims 5 febbraio 1927					si		
38. Cavazzuti Francesco	Formigine 6 ottobre 1928					si		
39. Ceriana Giuseppe	Arcisate - 25 agosto 1916					si		
40. Chelini Silvano	Lucca 26 giugno 1929					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
41. Chiti Enrico	Giuncarico di Gavorrano 2 agosto 1921	si						
42. Clemente Roberto	Quarna Sopra 21 settembre 1921			si				
43. Cognasso Pier Augusto	Torino 23 gennaio 1925					si		
44. Colonna Luigi	Bari 1° febbraio 1927						si	
45. Coscia Giancarlo	Genova 7 giugno 1931					si		
46. Crolle Giuseppe	Settimo Torinese 18 giugno 1922					si		
47. Cucurachi Luigi	Caprarica di Lecce 22 settembre 1929					si		
48. Cussini Giulio	Bologna 29 marzo 1926	si						
49. D'Alessandro Lorenzo	Nocera Inferiore 26 luglio 1930			si				
50. Dal Ri Leone	Vipiteno 30 aprile 1923						si	
51. Debiasi Sergio	Padova 5 gennaio 1927					si		
52. De Candia Onofrio	Verona 26 agosto 1924			si		si		
53. De Giambattista Franco	Chiavenna 16 febbraio 1920						si	
54. De La Pierre Marco	Torino 18 settembre 1926					si		
55. Di Girolamo Luciano	Roma 10 gennaio 1926	si						
56. Drovanti Alessandro	Tromello 10 dicembre 1924						si	
57. Di Spirito Domenico	Trevico 31 ottobre 1912						si	
58. Dughera Luigi	Torino 2 ottobre 1929					si		
59. Esposito Sergio	Saluzzo 7 ottobre 1930					si		
60. Facchini Giulio	Bologna 21 febbraio 1922					si		
61. Farello Giannettore	Bologna 8 novembre 1920	si						
62. Farnetani Nelio	Foiano della Chiana 16 giugno 1922					si		
63. Fazio Massimo	Messina 8 settembre 1923					si		
64. Ferrucci Alberto	Livorno 25 aprile 1927					si		
65. Fichera Cirino	Catania 4 dicembre 1932					si		
66. Fiorina Lorenzo	Poirino 14 marzo 1930					si		
67. Fontana Giovanni	Ravenna 8 marzo 1935	si						
68. Franzini Carlo	Torino 20 agosto 1920		si					
69. Fumagalli Carlo	Montecatini Terme 18 maggio 1933					si		
70. Furno Francesco	Torino 12 novembre 1930					si		
71. Fusco Vincenzo	Torino 1° dicembre 1923					si		
72. Gandolfi Lionello	Monzuno 30 novembre 1933	si						
73. Garetto Giuseppe	Torino 26 febbraio 1928					si		
74. Gatti Alberto	Milano 21 marzo 1933						si	
75. Gazzola Giancarlo	Padova 26 settembre 1925					si		
76. Ghigliotti Gianmaria	Genova 10 giugno 1925					si		
77. Ghiringhelli Fulvio	Varese 5 luglio 1932						si	
78. Giangrandi Enrico	Castronno 23 dicembre 1929					si		
79. Giovanardi Francesco	Brescia 2 novembre 1925					si		
80. Giunta Attilio	Firenze 15 febbraio 1924					si		
81. Guidi Giovanni	Firenze 12 luglio 1926					si		
82. Kauchtschischvili Giorgio	Berlino 10 ottobre 1923					si		
83. Imparato Luca	Napoli 25 settembre 1928						si	
84. Indovina Dario	Palermo 27 aprile 1929					si		
85. Iori Enzo	Reggio Emilia 16 giugno 1927					si		
86. Lacroix Luigi	Genova 4 ottobre 1914					si		
87. Lampugnani Paolo	Nerviano 24 luglio 1926	si						
88. Lapiccirella Ruggero	Firenze 2 ottobre 1928					si		
89. Linari Franco	La Spezia 21 dicembre 1928					si		
90. Lingetti Mario	Napoli 20 giugno 1928						si	
91. Lo Bue Beniamino	Cagliari 10 dicembre 1928					si		
92. Lucchini Clara Raffaella	Milano 28 marzo 1935	si					si	
93. Lumia Vittorio	Verona 25 aprile 1925					si		
94. Maggi Giuseppe	Seniga 7 marzo 1927						si	
95. Manai Giuseppe	Sassari 30 gennaio 1928		si					
96. Mannetti Carlo	L'Aquila 11 marzo 1915		si					

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
97. Mammone Armando	Casabona 30 marzo 1930						si	
98. Massoni Giulio	Stradella 25 aprile 1924	si						
99. Mauri Sergio	Vercelli 12 ottobre 1923		si					
100. Mazzi Carlo	Milano 18 novembre 1933						si	
101. Melillo Enrico	Roma 21 dicembre 1926	si						
102. Memeo Savino	Corato 4 aprile 1927							
103. Milillo Vitantonio	Giovinazzo 24 febbraio 1927		si				si	
104. Minerva Vito	Palo del Colle 12 gennaio 1931					si		
105. Moiraghi Piero	Torino 26 ottobre 1925					si		
106. Mombelloni Paolo	Brescia 29 agosto 1931	si						
107. Monti Giuseppe	Pisa 8 aprile 1932					si		
108. Morgagni Walter	Forlì 19 luglio 1922						si	
109. Moscati Luigi	Amatrice 20 dicembre 1923						si	
110. Musmeci Luciano	Acireale 13 aprile 1925					si		
111. Muratori Felice	Chiavari 17 luglio 1923					si		
112. Mussari Andrea	Marcedusa 25 dicembre 1928							
113. Muzzupappa Umberto	Reggio Calabria 9 dicembre 1931	si						
114. Orlandi Gianni	Ravenna 31 maggio 1920						si	
115. Ottani Gerardo	Milano 3 marzo 1909					si		
116. Paciaroni Enrico	Trieste 8 dicembre 1933	si						
117. Panuccio Pasquale	Reggio Calabria 19 luglio 1925					si		
118. Papesso Giorgio Michele	Schio 16 marzo 1925	si						
119. Pasqualicchio Aldo	Triggiano 11 aprile 1928					si		
120. Pedrazzi Fausto	Rimini 19 maggio 1925		si					
121. Perkan Bogomilo	Villa del Nevoso 22 aprile 1920	si						
122. Perraro Franco	Treviso 14 ottobre 1931					si		
123. Piancino Giuseppe	Montalenghe 30 dicembre 1930					si		
124. Pieragnoli Enrico	Firenze 1° febbraio 1926					si		
125. Pizzini Angelo	Bergamo 21 agosto 1926					si		
126. Pizzirani Enrico	Bologna 2 dicembre 1915					si		
127. Porro Adolfo	Vicenza 23 giugno 1923		si					
128. Presti Franco	Torino 23 maggio 1926					si		
129. Pugliese Francesco	Torino 29 ottobre 1926					si		
130. Renzi Giorgio	Santarcangelo di Romagna 19 luglio 1929	si						
131. Ricchi Luigi	Napoli 23 dicembre 1930						si	
132. Ricciardi Salvatore	Capua 30 aprile 1926						si	
133. Ricciarini Giorgio	Arezzo 13 novembre 1925					si		
134. Ronchi Walter	Meldola 31 luglio 1920						si	
135. Rosa Luigi	Lovigo 3 agosto 1916					si		
136. Rossi Murizio	Malgrate 16 ottobre 1934						si	
137. Rossi Lodovico	Milano 20 luglio 1928						si	
138. Rosso Giovanni	Torino 16 febbraio 1925					si		
139. Ruffolo Silvio	Castrolibero 20 febbraio 1927	si						
140. Salvatore Vincenzo	Avellino 26 febbraio 1930						si	
141. Salvini Lino	Firenze 21 luglio 1925					si		
142. Saracino Antonio	Bari 13 luglio 1931	si						
143. Sartoni Pierpaolo	Brisighella 29 giugno 1932					si		
144. Scansetti Giovanni	Casale Monferrato 11 dicembre 1929					si		
145. Scardigli Gualfredo	Firenze 24 novembre 1922					si		
146. Scarlini Francesco	Milano 24 aprile 1914					si		
147. Scarselli Enzo	Siena 22 gennaio 1924					si		
148. Scoppola Luigi	Roma 8 gennaio 1930						si	
149. Sdraffa Luciano	Milano 16 novembre 1934						si	
150. Sega Sergio	Illasi 9 novembre 1925					si		
151. Selmi Walter	Castelvetro 9 settembre 1922					si		
152. Strobbia Renato	Torino 8 luglio 1922					si		
153. Taglioretti Dario	Pesaro 21 aprile 1932					si		
154. Talarico Massimo	Napoli 6 luglio 1931						si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
155. Toscani Alberto	Firenze 26 gennaio 1934	si					si	
156. Tucci Giuseppe	Francavilla al Mare 13 settembre 1924	si						
157. Turri Carlo	Magenta - 30 gennaio 1924					si		
158. Turrisi Ennio	Lecce - 15 marzo 1927					si		
159. Vallecorsi Gianfranco	Prato 24 dicembre 1920			si		si		
160. Varengo Mario	Milano - 10 dicembre 1926					si		
161. Verme Giorgio	Torino 10 aprile 1931					si		
162. Visca Umberto	L'Aquila 11 dicembre 1924						si	
163. Zacco Michele	Cesena 8 gennaio 1918		si					
164. Zampori Orlando	Brescia 2 aprile 1920					si	si	
165. Ziliotto Gianromano	S. Zenone degli Ezzelini 27 novembre 1930						si	
166. Zilli Ario	Roma 30 marzo 1924					si		
167. Zucconi Vincenzo	Sesto Fiorentino 7 agosto 1922					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di geriatria, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7125)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per soli titoli, ad una cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Catania

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precisata sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, ad una cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Catania.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive

aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione raziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio o per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio di Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 500, deve essere indirizzata al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi Roma. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

La domanda deve essere, infine, datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le domande redatte in difformità non saranno ritenute valide, per quanto in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli di studio e i certificati di servizio che i candidati intendano produrre ai fini della valutazione. I titoli concernenti l'attività artistica (opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, nonchè un elenco, in carta semplice, in triplice esemplare dei titoli stessi, firmato dal candidato) dovranno essere contenuti in pacco a parte, che dovrà pervenire al Ministero entro i termini di scadenza per la partecipazione al concorso.

La esibizione, contemporanea alla domanda, dei titoli, è condizione indispensabile per la valutazione di essi.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere.

Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del direttore o del presidente dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio scolastico.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia e di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nello ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 500 rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 500 dell'autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 500) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dello effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzioni ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciata dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L 500;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 500 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 500 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di. leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 500 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva e in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di. truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 500 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati allo ufficio concorsi dell'ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna; e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso, ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1972
Registro n. 24, foglio n. 13

(7230)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2637 in data 22 giugno 1970 con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1969;

Visto il successivo decreto n. 479 del 15 ottobre 1971 con il quale è stata stralciata dal bando del concorso sopra indicato la condotta ostetrica del comune di Santhià;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Vercelli, nonché la proposta dell'ordine dei medici della provincia;

Visto il proprio decreto n. 1353 in pari data con il quale la signora Lucia Bono ostetrica condotta del comune di Mosso S. Maria, è stata nominata componente della commissione giudicatrice del concorso in questione ai sensi della citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Patti dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Componenti:

Filosa dott. Giulio, funzionario della prefettura di Vercelli;

Ruberto dott. Mario, medico provinciale capo titolare dell'ufficio di Pavia;

Cottafavi prof. Marco, primario ostetrico dell'ospedale « S. Giovanni Battista » di Gattinara. scelto su terna proposta dall'ordine dei medici;

Siliquini prof. P. Nicola, primario ostetrico dell'ospedale degli infermi di Biella;

Bono Lucia, ostetrica condotta del comune di Mosso S. Maria.

Segretario:

Marrone dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 6 maggio 1972

Il medico provinciale: GUANTI

(7334)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1484, in data 5 marzo 1971, con il quale è stato provveduto a bandire concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, vacanti in provincia al 30 novembre 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Venezia, dall'ordine dei medici della provincia di Venezia e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 e dalla successiva legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso citato in premessa è così costituita:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Marletta prof. Mario, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Diaz dott. Giorgio, vice prefetto ispettore designato dalla prefettura di Venezia;

Dalla Torre prof. Giorgio, primario medico dell'ospedale al mare, lido di Venezia;

Servello prof. Manfredi, primario chirurgo dell'ospedale di Mestre;

Andreose dott. Romano, medico condotto.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Gregorio Prestinaci, consigliere in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia, verrà affisso all'albo di questo ufficio, della prefettura di Venezia e dei comuni interessati.

Venezia, addì 30 marzo 1972

Il medico provinciale: MAGRÌ

(7411)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1972, n. **4.**

Disciplina provvisoria dei livelli funzionali del personale comandato di ruolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 26 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

(*Indicazione dei livelli funzionali*)

Ferme restando le posizioni giuridiche ed economiche spettanti al personale comandato a norma delle disposizioni vigenti, sono stabiliti, in via provvisoria, in relazione ai compiti istituzionali ed alle esigenze organizzative dell'Ente nella attuale fase di primo funzionamento, i livelli funzionali ed i relativi contingenti numerici di cui alle tabelle *A*) e *B*), allegate alla presente legge.

I contingenti numerici di cui sopra non tengono conto dello apporto derivante dal trasferimento del personale statale previsto dai decreti delegati di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

(*Attribuzioni dei livelli funzionali*)

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza per quanto concerne il personale dei servizi del Consiglio regionale; e sentite le organizzazioni sindacali interessate, attribuisce a ciascun dipendente comandato di ruolo in servizio alla data del 31 marzo 1972 ed al personale del quale sia stato già richiesto, alla data medesima, il comando con deliberazione della giunta regionale, i livelli funzionali valutati sulla base delle mansioni effettivamente svolte, nei limiti dei contingenti numerici di cui all'art. 1.

Art. 3.

(*Efficacia transitoria della legge*)

Le disposizioni contenute nella presente legge cesseranno di avere efficacia con la emanazione della legge di istituzione dei ruoli regionali e di inquadramento negli stessi del personale comandato e di quello che verrà trasferito alla Regione in conseguenza del passaggio delle funzioni statali a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

Con successiva legge regionale saranno stabilite le norme provvisorie per la perequazione economica del personale di cui alla presente legge, con decorrenza dal 1° gennaio 1972.

Art. 5. (ex 4)

(*Entrata in vigore della legge*)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 54 dello statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 aprile 1972

Il Presidente della giunta regionale
DAGNINO

TABELLA *A*

DESCRIZIONE LIVELLI FUNZIONALI

Direttore

Ha compiti di sovrintendenza, indirizzo e coordinamento di più unità operative autonome che agiscono in diversi settori della attività dell'ente, con attribuzioni di collegamento e di carattere generale per quanto concerne il funzionamento dei servizi generali e degli organi istituzionali.

Nell'espletamento di tali mansioni, svolge compiti di alta qualificazione nel campo giuridico-amministrativo e tecnico per lo studio, l'impostazione, la preparazione e l'attuazione dei provvedimenti e delle iniziative dei massimi organi dell'ente e presiede alle necessarie attività di ricerca e di studio.

Dirigente responsabile di settore od esperto

Ha la responsabilità di un settore operativo regionale di livello, compiti e dimensioni più elevate, con compiti di direzione, organizzazione e coordinamento e di alta qualificazione nel campo giuridico, amministrativo o tecnico.

Compie gli atti inerenti la gestione ordinaria del settore, dà esecuzione alle scelte dell'ente nel settore di competenza.

Appartiene a questo livello il dipendente il quale, anche non avendo unità burocratica alle proprie dipendenze, tuttavia svolge mansioni di alta qualificazione tecnico-giuridica-economica che presuppongono requisiti di particolare e riconosciuta esperienza e competenza in settori specifici.

Dirigente di ufficio o ricercatore responsabile

Ha la responsabilità di una unità operativa di livello e dimensioni minori corrispondente ad una definita sfera di attività dell'Ente ovvero dirige una unità operativa che ha una propria precisa configurazione o posizione autonoma nell'ambito di una area operativa maggiore, nel quadro della supervisione e del coordinamento svolti dal responsabile dell'unità maggiore.

Esplica qualificate attività di ricerca di carattere statistico, economico, sociale, affidategli dal responsabile del settore o dall'esperto, assumendo la responsabilità dei risultati.

Funzionario

Provvede agli atti preliminari ed istruttori, cura la preparazione di atti e provvedimenti in applicazione di leggi, regolamenti e disposizioni, attende a qualificati compiti di studio ed esercita le altre attribuzioni amministrative, tecniche e contabili affidategli dal dirigente dell'ufficio.

Svolge mansioni di ricerca di carattere statistico, economico, sociale, rispondendone al ricercatore.

Collaboratore

Svolge compiti amministrativi, o tecnici, o contabili di carattere preliminare nell'ambito dell'ufficio nel quale presta servizio, esegue le istruzioni e provvede agli adempimenti affidategli.

Ha la responsabilità dell'organizzazione e della direzione e del coordinamento di unità operative aventi funzioni esecutive.

La funzione comprende le seguenti: impiegato qualificato addetto agli uffici responsabili di archivio.

Coadiutore

Svolge mansioni esecutive di carattere amministrativo nello ambito di una unità operativa di base ovvero di carattere tecnico qualificate o di direzione di personale ausiliario.

La funzione comprende le seguenti: archivista, stenodattilografo, dattilografa-computista, centralinista.

Agente tecnico

Svolge mansioni di carattere prevalentemente tecnico-manuale.

La funzione comprende le seguenti: autista, commesso-magazziniere, operatore-stamperia.

Commesso

Svolge mansioni di attesa e di custodia.

La funzione comprende le seguenti: commesso, custode.

Inserviente

Svolge mansioni di carattere manuale inerenti i servizi dell'Amministrazione.

TABELLA *B*

Livelli funzionali	Dotazione organica
Direttore	3
Dirigente di settore	16
Dirigente d'ufficio	44
Funzionario	80
Collaboratore	49
Coadiutore	134
Agente tecnico	11
Commesso	18
Inserviente	4
	359

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1972, n. 5.

Disciplina provvisoria sul personale regionale assunto direttamente e comandato non di ruolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 26 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge regionale sulla disciplina provvisoria dei livelli funzionali del personale, la giunta regionale dispone prove di idoneità riservate ai dipendenti assunti direttamente o comandati non di ruolo negli enti di provenienza.

I dipendenti che conseguono l'idoneità a seguito delle prove di cui al comma precedente, vengono assunti dalla Regione a tempo indeterminato fino all'inquadramento nei ruoli regionali, ed acquisiscono titolo per la immediata attribuzione del livello funzionale di cui al successivo articolo.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai dipendenti che svolgono mansioni corrispondenti ai livelli funzionali di agente tecnico, commesso ed inserviente senza che gli stessi debbano sostenere prove, purchè abbiano svolto il servizio presso gli uffici regionali lodevolmente.

Sono applicabili nei confronti dei dipendenti di cui al presente articolo, le norme vigenti in materia di cessazione dal servizio per i dipendenti dell'amministrazione provinciale di Genova e, in quanto più favorevoli, le norme di cui alla legge n. 207 del 4 aprile 1947.

Art. 2.

I dipendenti di cui al precedente articolo sono ammessi alle prove di idoneità per il conseguimento dei livelli funzionali di funzionario, collaboratore, coadiutore, purchè siano in possesso del titolo di studio sottoindicato:

a) per il livello di « Funzionario » diploma di laurea;

b) per il livello di « Collaboratore »: diploma di scuola media superiore;

c) per il livello di « Coadiutore »: licenza di scuola media inferiore.

Art. 3.

Le modalità ed il contenuto delle prove di esame saranno stabilite dalla giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali interessate.

Le commissioni giudicatrici sono nominate dalla giunta regionale e sono composte dal Presidente o da un Assessore da lui delegato, che le presiede, da due consiglieri regionali designati dall'ufficio di presidenza, dal direttore degli affari generali e del personale, dal direttore dei servizi del consiglio, dal direttore dei servizi giunta, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente della Regione.

Per le prove di idoneità al livello di funzionario la commissione giudicatrice sarà integrata da un professore universitario di ruolo, docente in una delle materie oggetto delle prove di esame, scelto dalla giunta regionale.

Art. 4.

I dipendenti che non abbiano conseguito l'idoneità nelle prove di cui ai precedenti articoli non verranno confermati in servizio alla scadenza del termine dell'assunzione provvisoria, fatte salve le norme previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5.

I dipendenti risultati idonei ottengono il livello funzionale per il quale hanno concorso indipendentemente dalla disponibilità dei posti negli uffici presso i quali prestano servizio, purchè nell'ambito globale dai contingenti numerici indicati nelle tabelle allegate alla legge regionale sulla disciplina provvisoria dei livelli funzionali del personale, esistano posti scoperti nel livello che li riguarda od in quello immediatamente superiore o inferiore.

Art. 6.

Con successiva legge regionale saranno stabilite le norme provvisorie per la perequazione economica del personale di cui alla presente legge, con decorrenza dal 1° gennaio 1972.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 54 dello statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 aprile 1972

Il Presidente della giunta regionale
DAGNINO

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1972, n. **6**.

Disposizioni integrative della disciplina provvisoria sul personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 26 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La legge di istituzione dei ruoli regionali e di inquadramento negli stessi del personale comandato e di quello trasferito alle Regioni in conseguenza del passaggio delle funzioni statali a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970 n. 281, di cui all'art. 3 della legge regionale recante norme sulla disciplina provvisoria del personale comandato di ruolo, terrà anche conto, nell'osservanza dei principi fondamentali della legislazione statale, del servizio prestato e delle funzioni svolte nella Regione e nelle amministrazioni di provenienza e delle qualifiche presso queste ultime rivestite, avuto riguardo agli studi compiuti, agli eventuali titoli di specializzazione, di esperienza professionale e di produzione scientifica, salvaguardando nello stesso tempo i diritti acquisiti, nell'atto dell'inquadramento, nel ruolo dell'amministrazione di provenienza.

Al personale di cui al primo comma, che non ne abbia già usufruito, sono estesi i benefici attribuiti al personale statale in applicazione dell'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Art. 2.

All'art. 5 della legge regionale recante norme sulla disciplina provvisoria del personale regionale assunto direttamente e comandato non di ruolo è aggiunto il seguente comma:

« In conseguenza dell'applicazione dell'ultima parte del precedente articolo, risulteranno compensativamente modificati i contingenti numerici dei livelli funzionali di cui alla tabella *B* annessa alla legge regionale recante disciplina provvisoria dei livelli funzionali del personale comandato di ruolo ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 54 dello statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 aprile 1972

Il Presidente della giunta regionale
DAGNINO

(7072)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.